

M/c 2669
del 10-12-2015

R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile dell'Area 5

N. 264 / A 5 del registro

Data 09-12-2015

Oggetto: Giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Engel Antonino e Vitrano Filippa contro Comune di Misilmeri.
Liquidazione saldo indennità di esproprio.-

Impegno e

Il giorno 09-12-2015 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 975 del _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Premesso che:

- Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 363 del 07/12/1999, veniva approvato il progetto, redatto dall'Ing. Carmelo Lo Franco, per la "Realizzazione di un serbatoio idrico e delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale";
- Che l'opera veniva interamente finanziata con un mutuo di € 1.549.370,70 concesso dalla Cassa depositi e Prestiti S.p.A. in data 28/03/2000 posizione n. 4339871;
- Che con provvedimento del Responsabile dell'Area VII n. 1292/122/VII del 31/12/2002, esecutivo ai sensi di legge, veniva nuovamente approvato il progetto, per la "Realizzazione di un serbatoio idrico e delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale" adeguato alla nuova normativa introdotta con la L.R. 7/2002 e contestualmente, le opere in progetto venivano dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenti;
- Che in data 04/04/2003, veniva pubblicato nella G.U.R.S. parte II e III n. 14, avviso di avvenuto deposito degli atti espropriativi, come previsto dall'art. 10 della L. 865/71 e dall'art. 9 della L.R. 30/04/1991 n. 10, ed in tale fase non venivano presentate osservazioni;
- Che con Ordinanza del Coordinatore dell'U.T.C. n. 8 del 04.02.2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della L. 2359/1865 e dell'art. 20 della L. 865/71 e s.m.i. veniva ordinata l'occupazione temporanea e di urgenza a favore del Comune di Misilmeri degli immobili indicati nel piano particellare di esproprio e/o asservimento;
- Che con avviso del 13/04/2004, notificato nei modi e nei termini di legge, le ditte espropriande venivano avvertite che il tecnico incaricato, Ing. Carmelo Lo Franco, in data 03/05/2004, avrebbe proceduto all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dei verbali sullo stato di consistenza degli immobili indicati nel piano particellare di esproprio e/o asservimento;
- Che in data 03.05.2004, l'Ing. Carmelo Lo Franco, in rappresentanza e per conto del Comune di Misilmeri, prendeva possesso dei terreni di proprietà delle ditte indicate nel piano particellare di esproprio e/o asservimento;
- Che con determina del Responsabile dell'Area IV n. 24/A IV del 21/04/2011, venivano determinate le indennità provvisorie di occupazione e di asservimento degli immobili espropriati;
- Che con determina del Responsabile dell'Area IV n. 25/A IV del 02/05/2011, venivano determinate le indennità definitive di espropriazione, di cessione volontaria, di occupazione e di asservimento degli immobili espropriati;
- Che con ricorso in appello, notificato a questo Ente mediante il servizio postale con raccomandata A/R in data 17/11/2011, i coniugi Engel Antonino nato a Misilmeri il 20/09/1944 e Vitrano Filippa nata a

- Misilmeri il 02/12/1952 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rocco Chinnici e Domenico Chinnici, chiamavano a comparire il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo chiedendo la rideterminazione delle indennità di esproprio, determinate dal Comune di Misilmeri in € 3.439,23, per un importo non inferiore ad € 62.265,63;
- Che con sentenza n. 1595/14 depositata il 08/10/2014, la Corte d'Appello di Palermo, I Sezione Civile:
 - determinava l'indennità di espropriazione per il terreno di proprietà di Engel Antonino e Vitrano Filippa, in € 42.810,42;
 - ordinava al Comune di Misilmeri di depositare tale somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto già versato per lo stesso titolo, oltre agli interessi legali come specificato in motivazione;
 - condannava il Comune di Misilmeri al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, pari ad € 3.750,00;
 - poneva a carico di questo Ente le spese di consulenza;
 - Che in data 05/11/2014 la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata al Comune di Misilmeri;
 - Che in data 27/11/2014, l'Ufficio legale preposto alla gestione dei contenziosi riguardanti le pratiche di esproprio, presa visione della relazione dell'Avv. Giuseppe Azzaretto, difensore del Comune di Misilmeri, del 25/11/2014, condivideva pienamente le valutazioni espresse dal precitato difensore, che riteneva vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale la decisione emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, n. 1595/14;
 - Che con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia numero di registro generale 1052 del 2015, notificato a questo Ente mediante il servizio postale con raccomandata A/R in data 16.03.2015, i coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa rappresentati e difesi dall'Avv.to Domenico Chinnici, ricorrevano contro il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore, chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 1595/2014 della Corte d'Appello di Palermo;
 - Che con Sentenza n. 1622/15 depositata il 03/07/2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda:
 - dichiarava l'obbligo del Comune di Misilmeri di dare esecuzione alla sentenza n. 1595/14 della Corte d'Appello di Palermo, I Sezione Civile, mediante pagamento delle somme ivi indicate e costituenti oggetto di condanna, nel termine di giorni trenta dalla notificazione, a cura di parte;
 - nominava, per le ipotesi di ulteriore inerzia, commissario ad acta il segretario del Comune di Godrano;
 - fissava la penalità di mora ex art. 114, c. 4, lett e) codice procedura amministrativa, in una somma pari allo 0,50% di quanto dovuto per ogni mese, o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, di ulteriore ritardo;
 - poneva il compenso per il commissario ad acta a carico del Comune di Misilmeri;

- condannava il Comune di Misilmeri alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori come per legge.
- Che in data 06/07/2015 la predetta sentenza n. 1622/15, munita di deposito in segreteria del 03.07.2015, veniva notificata al Comune di Misilmeri, a mezzo di posta elettronica;
- Che al fine di ottemperare a quanto ordinato dal T.A.R. di Palermo, si provvedeva preliminarmente ad una verifica nel quadro economico di spesa del progetto di che trattasi delle somme a disposizione per indennità di esproprio pari ad € 9.086,13;
- Che a seguito di riscontro contabile effettuato sul competente impegno di spesa, si accertava che lo stesso (Cap. Peg. 3390 - Approvazione progetto lavori realizzazione serbatoio idrico e relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale) presentava un residuo pari ad € 183.788,78;
- Che con propria determinazione n. 187/A5 del 02.09.2015, avente per oggetto: "Anticipazione liquidazione indennità definitiva di esproprio per la realizzazione di un serbatoio idrico in C.da Tramontana", in acconto alle somme dovute a seguito di Sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15, si pagava ai coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa, l'indennità di € 3.364,42 per l'esproprio delle particelle 979 e 1542 del foglio 27 e per l'asservimento della quota parte delle particelle 984 e 1511 del foglio 27;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del Reg. del 30.11.2015, avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in seguito all'esproprio per la realizzazione di un serbatoio idrico in C.da Tramontana – Dtta: Engel Antonino e Vitrano Filippa", è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio promanante dalla Sentenza n. 1622/15 del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda;

Tutto ciò premesso:

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15;

Ritenuto pertanto di dover liquidare a saldo la somma ancora dovuta al 06.12.2015, calcolata al netto dell'anticipazione già liquidata in data 02.09.2015 ed incrementata della penalità di mora ex art. 114, c. 4, lett e) codice procedura amministrativa e degli interessi legali, pari ad € 52.778,55;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;


DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, a saldo delle somme dovute a seguito di Sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15, l'indennità di € 52.778,55, mediante bonifico in c/c presso l'agenzia Unicredit di Misilmeri avente codice IBAN: IT38K0200843440000007635392, a favore di Engel Antonino nato a Misilmeri il 20/09/1944 (Cod. Fisc.: NGL NNN


- 44P20 F246U) e Vitrano Filippa nata a Misilmeri il 02/12/1952 (Cod. Fisc.: VTR FPP 52T42 F246X), coniugi residenti in Misilmeri Viale Europa n. 115;
2. Dare atto che le predette indennità da pagare, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L. 30/12/1991 n. 413, non sono assoggettabili al pagamento della ritenuta d'imposta, poiché, l'area espropriata ricade nel vigente P.R.G. in zona territoriale omogenea destinata a verde agricolo;
 3. Dare atto che la somma scaturente dal presente atto trova imputazione sul cap. pag. 1097 cod. 1.09.01.08/00 "Pagamento debito fuori bilancio per espropriazione" del bilancio corrente esercizio che presenta uno stanziamento pari ad € 55.000,00;
 4. Dare mandato al Responsabile dell'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione delle predette somme;
 5. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale del Comune di Godrano, nominato Commissario ad acta con Sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15.

ed. n. 5 ho

Imp. 895/2015



Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



Visto di regolarità contabile

Del. 267/A5

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Lì, 30.12.2015

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Lì, _____

(Timbro e firma)

CONSIGLIO

Affissa all'albo pretorio il 11 5 DIC. 2015
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - 1 GEN. 2016

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festa~~ 11 5 DIC. 2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
